



Comune di Noli

Servizio Polizia Locale

AGGIORNAMENTO 2022

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. del 2022

Titolo I

Norme generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

Art. 2 – Riferimenti normativi

Art. 3 – Definizioni e struttura del Regolamento

Titolo II

Attività rumorose permanenti

Art. 4 – Campo di applicazione

Art. 5 – Rumore interno

Art. 6 – Rumore esterno

Art. 7 – Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

Art. 8 – Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Art. 9 – Spezzamento strade e raccolta rifiuti

Art. 10 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Titolo III

Obblighi di carattere preventivo e approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio di permessi e autorizzazioni

Art. 11 – Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Art. 12 – Valutazione previsionale di impatto acustico

Art. 13 – Valutazione previsionale di clima acustico

Art.14 –Valutazione previsionale e relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici

Titolo IV

Regolamentazione delle attività temporanee

Capo I – Manifestazioni

Art. 15 – Campo di applicazione

Art. 16 - Autorizzazioni in deroga

Art. 17 – Orari e durata delle manifestazioni

Art. 18 – Limiti di immissione sonora

Art. 19 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Capo II - Cantieri

Art. 20 – Cantieri

Art. 21 – Autorizzazioni in deroga

Art. 22 - Orari e limiti di immissione sonora

Art. 23 - Limiti di emissione sonora all'interno dei cantieri e relative prescrizioni

Art. 24 – Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Capo III – Attività agricole e di giardinaggio

Art. 25 - Attività agricole e di giardinaggio

Titolo IV

Regole a tutela della quiete pubblica e privata

Art. 26 - Emissioni sonore disturbanti

Art. 27 – Uso di altoparlanti su veicoli

Art. 28 – Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

Art. 29 - Giochi rumorosi

Art. 30 - Esercizio di mestieri rumorosi d impianto di macchine che producono rumore e/o scosse ai fabbricati

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 31 – Misurazioni e controlli

Art. 32 – Prescrizioni in fase di attività

Art 33 – Entrata in vigore

Norme di riferimento

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1

Finalità del Regolamento

La finalità del presente regolamento comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico cioè il raggiungimento dei seguenti obiettivi: tutelare la salute pubblica

- ◇ contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico
- ◇ conciliare l'attività di intrattenimento, le esigenze degli esercenti pubblici ed il diritto al riposo
- ◇ stabilire livelli di accettabilità delle emissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete
- ◇ privilegiare le fasi preventive dell'esercizio di attività rumorose stabilendo obblighi e condizioni di funzionamento delle sorgenti emmissive.

Articolo 2

Contenuto del Regolamento

Il Regolamento stabilisce, in relazione alle competenze attribuite al Comune dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di acustica ambientale, norme per l'attuazione della disciplina statale e regionale *.

Il Regolamento disciplina

- ✓ le attività rumorose permanenti
- ✓ le attività rumorose temporanee e le attività all'aperto altre particolari attività rumorose .

Il regolamento dispone in merito al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti indicati nel piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) per lo svolgimento di attività temporanee di cantieri edili e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Stabilisce le procedure da adottare nella fase preventiva all'installazione e all'esercizio di attività e attrezzature rumorose

* Vedi appendice I

Articolo 3 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nella Legge 26 ottobre 1997 n. 447 e nei relativi Decreti attuativi *. Si riportano per agevolare la lettura, alcune definizioni sotto riportate che ricorrono più sovente negli articoli che seguono:

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

I concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente

MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTA IN UN PUBBLICO ESERCIZIO ALL'APERTO

Attività a carattere temporaneo, svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno.

PERIODO ESTIVO

Arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre

PERIODO INVERNALE

Arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio

ATTIVITA' RUMOROSA

Attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; (All. A D.P.C.M. 1/3/1991)

ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito

Qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (laeq) ad 1 metro di distanza alla sorgente, superiori a 80 dB(A). * (Vedi appendice II)

ATTIVITA' RUMOROSA PERMANENTE

Attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

✓ CANTIERE

Complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili

✓ PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Macchine da giardino, altoparlanti, ecc.

TITOLO II

Attività rumorose permanenti

Articolo 4

Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore)
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari)
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari)
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 5

Rumore interno

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 4, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, quando applicabile.

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo sopraccitato lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 *. *
Vedi appendice III

Articolo 6

Rumore esterno

Le attività indicate all'articolo 4 dalla lettera a) alla d) devono rispettare (o, nel caso concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A e seguenti in appendice IV al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (appendice IV al presente regolamento).

I servizi e gli impianti indicati all'articolo lettera e) devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (appendice IV al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (appendice IV al presente regolamento) ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (appendice V al presente regolamento).

I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

Articolo 7

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (appendice V al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti

tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del regolamento di Polizia Urbana.

I limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (appendice V al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica;

Nel caso in cui, per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'allegato A dello stesso, il Sindaco ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (appendice 5 al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (appendice IV al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 8

Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo precedente, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (appendice IV al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto del disturbo degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Sindaco adotta specifiche ordinanze volta ad ottenere tale rispetto.

Articolo 9

Spazzamento strade e raccolta rifiuti

La pulizia effettuata con mezzi meccanici delle strade, la raccolta ed il compattamento dei rifiuti solidi urbani non sono soggette a limiti di orario. Tali

attività sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (appendice IV al presente regolamento) e devono adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spezzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese.

Articolo 10

Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 447/1995 chiunque nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è unito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Sindaco ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di un tecnico competente in acustica ambientale (ex legge 447/1995 articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 11 legge regionale.

L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della Legge 447/1995 nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329.

L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma dell'articolo, dell'articolo del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329 ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge 447/1995.

TITOLO III

OBBLIGHI DI CARATTERE PREVENTIVO APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 11

Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- A. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
- B. Valutazione Previsionale di Clima Acustico
- C. Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Articolo 12

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività in conformità a quanto disposto dal D.G.R. n. 534 DEL 28/5/1999:

1. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) (secondo la classificazione del D.Lgs 285/1992 e modificazioni), eliporti, aviosuperfici, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D,E,F, si intende "modifica" la costruzione anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 metri lineari;
2. impianti ed infrastrutture adibiti alle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi; attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi di commercio all'ingrosso aventi una superficie superiore a mq 250, attività di noleggio e deposito automezzi privati.

3. Sono da escludersi da tale obbligo le attività artigianali che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento al consumatore finale (quali parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa, confezioni di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo, ecc.);
4. centri commerciali (articolo 4 comma 1 lettera g del D.Lgs. 114/98) ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq;
5. circoli privati e pubblici esercizi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) della legge 287/1991 ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;
6. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari) nonché palestre, piscine e similari.

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impianto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico competente in acustica (legge 447/95 articolo 2).

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i sub-ingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La documentazione previsionale di impatto acustico è resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico dell'A.R.P.A.L.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale

caso è necessario il rilascio di nulla-osta da parte del competente Ufficio comunale (art. 8 comma 6 Legge 447/1995).

La valutazione previsionale di impatto acustico per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere con i contenuti di cui all'allegato. Non sono da considerare apparecchi rumorosi, gli apparecchi radiofonici o televisivi a condizione che non siano collegati ad impianti di amplificazione e diffusione musicale.

Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, tramite l'ufficio competente comunale.

La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Articolo 13

Valutazione Previsionale di Clima Acustico

La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile di una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a. nuovi insediamenti residenziali
- b. scuole ed asili di ogni ordine e grado
- c. ospedali, case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un tecnico competente in acustica ambientale seguendo i "Criteri per la

redazione della documentazione di clima acustico” contenuti nella Del. G.R. n. 534 del 28/5/1999.

In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all’interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 14

Valutazione previsionale e relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici

La valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici degli edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.

La relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d’opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

La predisposizione della valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici degli edifici è necessaria nell’ambito delle procedure edilizie ed autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- a. per il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti relativi a interventi di nuovo impianto, completamento e ristrutturazione urbanistica
- b. per il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 15

Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

1. attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati quali: concerti, serate musicali, feste, balli, cinema all’aperto, esibizioni, ecc.

2. attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale svolta nei pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), quali: piano-bar, serate musicali, feste, balli, piccoli concerti, Karaoki, ecc
3. eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati

Articolo 16

Autorizzazioni in deroga

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447/1995 e dell'articolo 13 della legge regionale 20/3/1998 n. 12 , lo svolgimento delle attività rumorose temporanee oggetto del presente titolo può essere oggetto di autorizzazioni comunali qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi che non rispettino i limiti vigenti per le sorgenti sonore.

Tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Tutte le attività riportate nell'articolo precedente nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere l'autorizzazione in deroga sopra citata qualora non abbiano natura occasionale e non siano di durata limitata, massimo sei ore al giorno. Per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 10.00 alle ore 24.00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione.

Nel provvedimento di autorizzazione potrà essere prescritta l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti (quali la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.). Anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque essere imposto nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Le domande di autorizzazione in deroga dovranno pervenire al Comune 20 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione e dovranno contenere i seguenti elementi: generalità , indirizzo e recapito telefonico del richiedente per le persone fisiche ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazioni del legale rappresentante.

Rappresentante per le persone giuridiche precisazione della tipologia di manifestazione oggetto della domanda e l'ubicazione dell'area di svolgimento generalità e recapito telefonico di un responsabile della gestione acustica (e/o di un suo sostituto) che possa durante lo svolgimento della manifestazione essere reperibile

dalla Polizia Municipale o da altri funzionari incaricati del Comune elenco numerato della documentazione allegata.

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (persone fisiche) o dal legale rappresentante o da un suo delegato (persone giuridiche) e accompagnate dalla seguente documentazione:

1. descrizione dettagliata dell'attività rumorosa temporanea indicando: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (compreso prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.)
2. descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.)
3. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento autorizzatorio
4. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante con indicazione dei ricettori sensibili presenti

Per le manifestazioni aventi durata superiore ai 10 giorni consecutivi o nel caso sia intenzione di compiere nel corso di un semestre manifestazioni non consecutive ma superiori a 20, occorre presentare oltre alla documentazione sopra indicata una valutazione di impatto acustico a firma di un Tecnico competente in Acustica Ambientale comprendente:

- ✓ stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione

Articolo 17

Orari e durata delle manifestazioni

Lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti articoli in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzata nei locali al chiuso per effettuare trattenimenti musicali dal vivo in orario compreso tra le ore 10.00 e le ore 02.00.

Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Dalle ore 13,00 alle ore 16,00 è vietata l'attività musicale ad eccezione delle musiche di sottofondo non percepibili dal vicinato.

Le attività musicali di supporto ad attività di pubblico esercizio svolte al chiuso, ivi compreso l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, qualora comportino emissioni sonore con propagazione all'esterno del locale, sono soggette al limite orario previsto per le attività all'aperto.

Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quanto altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle

attività per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare anche non consecutivi. Ogni singola autorizzazione per attività temporanea per manifestazioni e simili non potrà essere concessa per un periodo superiore a 15 giorni.

Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

In occasioni di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il limite orario di cessazione delle attività indicate nelle tabelle soprastanti può essere procrastinato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, fino ad un massimo di 2 ore, ovvero diminuito fino ad un massimo di 1 ora.

Articolo 18

Limiti di immissione sonora

Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 75 dB(A). Il valore limite massimo di immissione dovrà essere misurato in facciata dell'edificio più esposto o in corrispondenza del ricettore disturbato.

I soggetti titolari delle autorizzazioni del presente regolamento relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22 e per più di 3 giorni devono incaricare un tecnico competente in acustica di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire attestazione.

Articolo 19

Sanzioni e provvedimenti restrittivi

I titolari delle attività indicate nel presente Capo III che effettuino manifestazioni per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge 447/1995 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329.

I titolari di autorizzazioni per le attività sopraccitate che esercitino manifestazioni rumorose temporanee per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.160 ai sensi dell'articolo 10 2° comma della legge 447/95.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi del presente regolamento sarà punito, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito dell'accertamento delle inadempienze di cui ai precedenti commi, il Sindaco ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Sindaco può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

CAPO II CANTIERI

Articolo 20 *Cantieri*

Sono regolamentate in questo Capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

Articolo 21 *Autorizzazioni in deroga*

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447/1995, lo svolgimento delle attività di cui sopra può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo al Sindaco entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

Le autorizzazioni in deroga sopra richiamate potranno essere applicate per i cantieri privati tra il giorno 01 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno al fine di evitare nel periodo estivo/turistico il disturbo della quiete pubblica;

Mentre la succitata disposizione non si applica nei confronti dei cantieri pubblici essendo gli stessi subordinati di tempi di esecuzione molto stretti e condizionati all'ottenimento dei finanziamenti pubblici.

Articolo 22

Orari e limiti di emissione sonora

L'attività di cantiere è sempre acconsentita dalle ore **08,00** alle ore **19,00** esclusi sabato pomeriggio e giorni festivi.

L'attività rumorosa dei cantieri è svolta nei giorni feriali con la seguente articolazione:

- nel periodo invernale (1° ottobre – 31 maggio) : dalle ore **08,30** alle ore **13,00** e dalle ore **14,30** alle ore **19,00**, con divieto il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi,
- nel periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) con la seguente articolazione dalle ore **09,00** alle ore **13,00** e dalle ore **15,30** alle ore **19,00** con divieto il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi.

L'esecuzione di lavori disturbanti relativi a demolizioni od escavazioni, ovvero comportanti l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es. gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento) ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.

Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc. ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché

l'obbligo di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane nel periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.

Per motivazioni eccezionali, contingibili e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere nella giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali sopraccitate.

Articolo 23

Limiti di emissione sonora all'interno dei cantieri e relative prescrizioni

All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'articolo 3 comma 1° lettera g) della legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non potrà essere mai superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $T_M > 10$ minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opera di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ Db(A)}$ con tempo di misura (T_M) > 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui al comma precedente, possono chiedere specifica deroga.

In ogni caso non si applica il limite di emissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:

1. di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
2. di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori.

Articolo 24

Sanzioni e provvedimenti restrittivi

Il titolare dell'attività di cantiere per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui sopra e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le

sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 € a 5.160 € ai sensi dell'articolo 10 comma 2° della legge 447/1995 e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329 ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge 447/1995.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10329 ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge 447/1995 e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Sindaco può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Sindaco può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

CAPO III

ATTIVITÀ AGRICOLE E DI GIARDINAGGIO

Articolo 25

Attività agricole

L'uso di macchine o impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

Fermi restando i suddetti limiti di orario e gli impianti per lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature.

Le attività agricole a carattere temporaneo o stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto, non soggiacciono a limiti temporali e modali di esercizio.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 26

Emissioni sonore disturbanti

Sono vietate le emissioni sonore disturbanti. Ai fini della presente norma sono considerate emissioni sonore disturbanti:

- a) emettere grida od urli inconsulti;
- b) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di strumenti musicali quali pianoforti, trombe, violini, ecc. ovvero di strumenti sonori quali apparecchi radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc.
- c) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità di segnalazioni acustiche quali sirene, clacson, ecc.
- d) sospingere, nel corso di manifestazioni di qualsiasi genere, oggetti che possono produrre rumore (botti, cerchioni in ferro, ecc)
- e) l'attività di carico e scarico merci nei centri abitati, dalle ore 24 alle ore 6
- f) provocare ovvero non impedire, quando se ne ha l'obbligo, gli strepiti di animali
- g) il suono delle campane dalle ore 23 all'alba

Gli impianti antifurto installati negli immobili ovvero su autoveicoli, devono essere sottoposti, a manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali. In ogni caso, l'emissione sonora della sirena deve cessare automaticamente entro i 15 minuti successivi all'innesco.

Coloro che installano impianti antifurto sonori e non sono residenti negli immobili devono fornire un recapito telefonico alla Polizia Municipale di Noli, o alla Stazione Carabinieri di Noli, o a imprese di Guardie Notturne per poter rintracciare in caso di necessità una persona in grado di intervenire sull'impianto.

Articolo 27

Uso di altoparlanti su veicoli

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la pubblicità in materia di pubblicità fonica, l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è consentito solo nei giorni dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.

Articolo 28

Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare in modo che gli avventori non disturbino mediante schiamazzi e rumori le occupazioni o il riposo delle persone.

La reiterata violazione comporta la revoca della concessione per occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.

Articolo 29

Giochi rumorosi

Negli impianti sportivi all'aperto nei quali si conducono giochi rumorosi quali gioco della palla o altri, l'attività deve cessare nel periodo invernale alle ore 22 e nel periodo estivo alle ore 23.30.

Articolo 30

Emissioni sonore dei veicoli a motore

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Attività di controllo

Il controllo è demandato alla Polizia Municipale che si avvarrà per le indagini e valutazioni fonometriche dell'A.R.P.A.L. o di tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della legislazione regionale.

I controlli potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività, fermo restando l'applicazione degli art. 7 e 8 della Legge 241/90.

I controlli potranno essere effettuati, sia d'ufficio che sulla scorta di segnalazioni e/o esposti purché questi non siano anonimi e, prima facte, non appaiano di per sé manifestamente infondati. Potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

In caso di ricezione di esposti in ordine al superamento dei valori limite delle sorgenti di emissione sonora si provvederà a comunicare l'apertura del procedimento amministrativo sia al richiedente che al soggetto responsabile della attività.

Nel caso in cui il Comune attivi le indagini e le valutazioni fonometriche a seguito di segnalazioni e/o esposti da parte di privati, il relativo onere economico sarà a carico dell'esponente che dovrà versare preventivamente al Comune il costo del sopralluogo, determinato in base all'onere effettivamente sostenuto dal Comune stesso. Tale somma potrà essere restituita nel caso in cui sia accertata la violazione acustica e posta a carico del responsabile dell'attività.

Qualora la segnalazione o l'accertamento d'ufficio attengano in via esclusiva al rispetto dei limiti di orario nello svolgimento delle attività rumorose, l'organo di controllo oltre ad accertare detta eventualità e a procedere all'irrogazione della

relativa sanzione, potrà riservarsi, in presenza di indici che lascino presumere il possibile superamento dei valori limite massimi di immissione e/o emissione sonora, la facoltà di svolgere eventuali ulteriori controlli in tale direzione.

Articolo 32

Prescrizioni in fase di attività

Copia delle autorizzazioni previste dal presente regolamento e della eventuale relazione tecnica devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

La durata complessiva dell'attività rumorosa temporanea nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

Articolo 33

Misurazioni e controlli

Il rilevamento dei livelli di pressione sonora dovrà essere effettuato conformemente a quanto prescritto dal Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Il valore limite massimo di immissione dovrà essere misurato in facciata dell'edificio più esposto o in corrispondenza del ricettore disturbato.

La misura del valore dei livelli di pressione sonora dovrà riferirsi ad un tempo e ad un periodo rappresentativo dell'evento oggetto di valutazione.

Per tutte le attività rumorose temporanee disciplinate nel presente regolamento è esclusa l'applicazione del criterio differenziale previsto dall'art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 e dei fattore correttivi del rumore ambientale, se non diversamente indicato.

Articolo 34

(Entrata in vigore)

Con l'entrata in vigore del presente regolamento perdono di efficacia e di validità tutte le norme di produzione comunale che hanno disciplinato la predetta materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo allo scadere del decimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale;

Il presente regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio On-line e sul sito del Comune di Noli in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Regolamenti Comunali".

APPENDICE I

- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale Liguria 23/12/1999 n. 1585
- ✓ Definizione dei criteri per la classificazione acustica e per la predisposizione e adozione dei piani comunali di risanamento acustico - Soppressione artt. 17 e 18 delle disposizioni approvate con DGR 1977 del 16.6.1995

- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale Liguria 28/5/1999 n. 534
- ✓ Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12

- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale Liguria 18/12/1998 n. 2510
- ✓ Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all' aperto e di attività temporanee di cui all' art. 2, comma 2, lettera l), l.r. 12/1998 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

- ✓ Legge Regionale Liguria 20/3/1998 n. 12
- ✓ Disposizioni in materia di inquinamento acustico

- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale Liguria 9/2/1996 n. 238
- ✓ Modalità di presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale e criteri per l'esame delle stesse

- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale Liguria 16/6/1995 n. 1977
- ✓ Approvazione delle Prescrizioni Tecniche di cui al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 4 luglio 1994 n. 31 "Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" (La legge 4 luglio 1994 n. 31 è stata abrogata dall'art. 18 della L. R. 20 marzo 1998 n. 12.)

- ✓ Legislazione nazionale in vigore il 31 dicembre 2007
- ✓ [Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Art. 4](#)
- ✓ [DPCM 1 marzo 1991](#)
- ✓ [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#)
- ✓ Legge quadro sull'inquinamento acustico
- ✓ [DPCM 14 novembre 1997](#)
- ✓ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- ✓ [DPCM 5 dicembre 1997](#)
- ✓ [DPCM 16 aprile 1999 n. 215](#)
- ✓ Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi intrattenimento danzante e di pubblici spettacolo e nei pubblici esercizi
- ✓ Decreto Legislativo 19/8/2005 n. 195
- ✓ Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
- ✓ Decreto Presidente della Repubblica 30/3/2004 n. 142

- ✓ Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- ✓ Decreto Legislativo 4/9/2002 n. 262
- ✓ Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- ✓ Decreto Presidente della Repubblica 3/4/2001 n. 304
- ✓ Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447
- ✓ Decreto Ministero dell'ambiente 29/11/2000
- ✓ Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
- ✓ Decreto Presidente Consiglio Ministri 31/3/1998
- ✓ Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- ✓ Decreto 11/12/1996
- ✓ Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- ✓ Decreto Legge 4/12/1993 n. 496
- ✓ Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
- ✓ Decreto Legislativo 27/1/1992 n. 134
- ✓ Attuazione della direttiva (CEE) n. 594/86 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici
- ✓ Decreto Legislativo 15/8/1991 n. 277
- ✓ Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

APPENDICE II

2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lett. c);
- e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- h) **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

APPENDICE III

Articolo 5 D.P.C.M. 16/4/1999 N. 215

(Campo di applicazione).

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.

(Limiti del livello di pressione sonora).

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq, definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, sono i seguenti:
 - a) 105 dB (A) LASmax, a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
 - b) 103 dB (A) LASmax, a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) 102 dB (A) LASmax a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - d) 95 dB (A) LAcqb a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

3. (Obblighi dei gestori).

1. Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6.
2. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.
3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

4. (Impianti inidonei a superare i limiti consentiti).

1. I soggetti indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 2, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante:
 - a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);
 - b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento;
 - c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello LAcq, conforme alle specifiche di cui alla classe «1» delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
 - d) il valore del livello LAcq, rilevato in assenza di pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di $1,6 \pm 0,1$ metri;

- e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo del livello LAcq.
2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello LAcq, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

5 (Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti).

1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico è in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto.
2. L'accertamento di cui al comma 1 è svolto secondo le modalità indicate nell'allegato A.
3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica:
 - a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);
 - b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;
 - c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
 - d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe «1» delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
 - e) i valori del livello LASmax, dei livelli equivalenti parziali LAcq,i, (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura ti del livello LAcq complessivo e della corrispondente durata, come definiti nell'allegato a);
 - f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli LAcq,i e LASmax.
4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

(Interventi di adeguamento degli impianti).

1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perchè non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione.
2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle più ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalità descritte all'articolo 5.

APPENDICE III

Zonizzazione acustica comunale

Il territorio comunale, come risulta dal P.C.C.A., è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
----------	--

CLASSE II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianale e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni	
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi	

• **Tabella B D.P.C.M. 14/11/1997**

I valori limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità degli spazi utilizzati da persone e comunità) sono riportati nella tabella seguente:

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurno (06:00-22:00)

notturno (22:00-06:00)

Leq [dB(A)]

Leq [dB(A)]

I	aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C D.P.C.M. 14/11/1997

I valori limite assoluti di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti nell'ambiente esterno o nell'ambiente abitativo, misurato in prossimità dei ricettori) sono riportati nella tabella seguente:

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurno (06:00-22:00)

notturno (22:00-06:00)

Leq [dB(A)]

Leq [dB(A)]

I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite riportati nella tabella del precedente comma 3 relativamente alle infrastrutture stradali, ferroviarie ed altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 447/1995 non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate nei decreti attuativi previsti dalla Legge 447/1995, ai quali si rimanda integralmente.

Art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997

Il valore limite differenziale di immissione che rappresenta la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale, con tutte le sorgenti attive, ed il rumore residuo, con la sorgente da valutare non attiva, deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno (dalle 06:00 alle 22:00)
- 3 dB nel periodo notturno (dalle 22:00 alle 06:00)

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a. nelle aree classificate nella classe VI
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno;
- d. al rumore prodotto:
 - o dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; o da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; o da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella D D.P.C.M. 14/11/1997

I valore limite di qualità (valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/1995) sono riportati nella tabella seguente:

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurno (6.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Il valore di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente) sono determinati come segue:

- a) se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

APPENDICE IV

Articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997

4. (Valori limite differenziali di immissione). 1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

APPENDICE V

Articolo 6 D.P.C.M. 14/11/1997

(Valori di attenzione). 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

I D.P.C.M. 14/11/1997

Allegato 1

Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure.

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382 : 1975;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140 - 5 : 1996;
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), definito da: $D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$ dove:
D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;
L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
L2 è livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:
Equazione omessa: vedi testo
Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;
T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec;
T0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;
4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140 - 6 : 1996;
5. LA Smax : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
6. LAeq : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare secondo la norma UNI 8270 : 1987, Parte 7a, para. 5.1.
- b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
- c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,W) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270 : 1987, Parte 7a, para. 5.2.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) LAmx con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE

DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI

E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A Parametri Rw (*)D2m,nT,wLn,wLASmaxLAeq1. D55455835252. A, C50406335353. E50485835254. B, F, G5042553535 (*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Articolo 2 legge 26/10/1995 n. 447

1. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lett. c);
- e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione della sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente (1) la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente (1) può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

8. Le attività di cui al comma 6 (1) possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale (2).

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

- (1) Si veda il D.P.C.M. 31 marzo 1998 (G.U. n. 120 del 26 maggio 1998).
- (2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.

APPENDICE ALL'ART. 32

Deliberazione della Giunta Regionale Liguria 16/6/1995 n. 1977

Approvazione delle Prescrizioni Tecniche di cui al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 4 luglio 1994 n. 31 "Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"

(La legge 4 luglio 1994 n. 31 è stata abrogata dall'art. 18 della L. R. 20 marzo 1998 n. 12.)

TITOLO III

Modalità di misura del rumore

Art. 5

Calibrazione del fonometro

- [1. La calibrazione della apparecchiatura di misura completa di microfono deve essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura.
2. Le misure fonometriche eseguite sono ritenute significative se le calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono ciascuna al massimo di + 0.5 dB dal valore nominale di calibrazione.]

Art. 6

Misura del rumore (2)

- [1. Il rilevamento del livello sonoro continuo equivalente ponderato "A", arrotondato a 0.5 dB(A), deve essere condotto per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa (vedasi il successivo comma 5) del fenomeno sonoro esaminato. 2. Tale rilevamento deve essere eseguito nel luogo disturbato e nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali.
3. Il microfono del fonometro integratore deve essere posizionato a metri 1.20 - 1.50 dal suolo e ad almeno un metro (se possibile ad almeno due tre metri) da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere). Il microfono deve inoltre essere orientato verso la sorgente del rumore quando la sua provenienza è identificabile.
4. L'operatore deve tenersi ad una distanza dal microfono tale da non interferire con la misura.
5. Nell'esecuzione della misura del rumore ambientale deve essere considerata la variabilità nel tempo dell'emissione sonora della sorgente disturbante. La durata della misura deve fornire un valore rappresentativo della rumorosità prodotta dalla sorgente disturbante pertanto:
 - a) Per rumori stazionari è sufficiente un tempo di misura breve;
 - b) Per rumori variabili, con fluttuazioni periodiche regolari di livello sonoro, il tempo di misura deve coprire almeno due cicli periodici completi di rumore;
 - c) Per rumori variabili, con fluttuazioni irregolari di livello sonoro, il tempo di misura deve protrarsi per un intervallo di tempo sufficiente a stabilizzare la misura entro 0.5 dB(A).
6. La misurazione non è significativa se durante il tempo di misura si verifica, anche una sola volta, la situazione di sovraccarico dello strumento.]

Art. 7

Rilevamento del rumore mediante analisi statistica (2)

- [1. Nel caso in cui la valutazione del rumore sia ottenuta tramite l'analisi statistica dell'andamento del rumore ambientale (particolarmente nei casi in cui venga provata l'impossibilità di inattivare una fonte specifica) si adottano

- quali parametri significativi un adeguato numero di livelli percentuali che includano almeno i seguenti: a) L 01 e L 10 (livelli sonori di picco);
- b) L 50 (livello sonoro medio);
- c) L 90 e L 99 (livelli sonori di fondo).
2. I risultati acquisiti con il calcolo dei livelli percentuali di cui al comma precedente e la scelta dei livelli percentuali stessi devono essere discussi, mediante dettagliata relazione scritta, sia in relazione alle motivazioni di scelta del metodo che ai dati sperimentali ottenuti.]

Art. 8

Rilevamento del rumore all'interno di ambienti abitativi (2)

[1. Il rilevamento del livello di rumore ambientale e residuo prodotto da sorgenti esterne o interne all'edificio in cui si esegue la misura, deve essere effettuato sia a finestre chiuse che a finestre aperte (in tal caso ad un metro da esse). Entrambi i livelli di rumore vanno misurati nelle medesime condizioni operative.

2. Per la valutazione del disturbo di cui al successivo titolo IV si dovrà considerare il valore massimo della differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo misurato a finestre chiuse e a finestre aperte.

3. In presenza di serramenti destinati a rimanere permanentemente chiusi le misure vanno effettuate solo a finestre chiuse.]

Art. 9

Rilevamento del rumore in esterno (2)

[1. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali, in particolare in assenza di precipitazioni atmosferiche e di vento.

2. Il microfono deve essere munito di cuffia antivento.

3. Di norma il microfono deve essere collocato a metri uno di distanza dalla facciata di edifici. Qualora tale facciata non sia raggiungibile per recinzioni o per altri impedimenti fisici, il microfono dovrà essere collocato alla distanza di metri uno da tali recinzioni o impedimenti.

4. Il microfono deve essere posizionato ad un'altezza minima di 1.5 metri dal suolo. Per la verifica dei limiti di zona può essere conveniente considerare altezze fino a metri quattro dal suolo.

5. Nelle aree esterne non edificate, i rilevamenti devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.]